

Codice A1820C

D.D. 7 maggio 2026, n. 859

D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. - Deposito tardivo di opere strutturali realizzate in assenza della denuncia ai sensi dell'art. 93, relative al fabbricato sito nel comune di Candelo (BI), Via San Sebastiano n° 30, ed identificato al foglio n° 12, particelle nn. 210, 211 e 213 del Catasto Terreni. Permesso di costruire in sanatoria prot. n° 14225 del 02.10.2025. Esito degli accertamenti di competenza ai sensi dell'art.96.



ATTO DD 859/A1820C/2026

DEL 07/05/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. - Deposito tardivo di opere strutturali realizzate in assenza della denuncia ai sensi dell'art. 93, relative al fabbricato sito nel comune di Candelo (BI), Via San Sebastiano n° 30, ed identificato al foglio n° 12, particelle nn. 210, 211 e 213 del Catasto Terreni. Permesso di costruire in sanatoria prot. n° 14225 del 02.10.2025. Esito degli accertamenti di competenza ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. 380/2001.

Premesso che:

- il Comune di Candelo, con nota del 05.01.2026 acquisita al protocollo regionale n° 47 del 07.01.2026, ha trasmesso al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, quale ufficio tecnico regionale di cui al D.P.R. 380/2001, segnalazione di abuso edilizio relativo alla realizzazione di opere strutturali effettuate in assenza della denuncia di cui all'art. 93 del D.P.R. 380/2001 e realizzate nella proprietà del Sig. Marzio MONTONERA;
- le opere riguardano il fabbricato sito nel comune di Candelo (BI), Via San Sebastiano n° 30, ed identificato al foglio n° 12, particelle nn. 210, 211 e 213 del Catasto Terreni, e consistono nella realizzazione di una pensilina esterna e di una tettoia addossate al fabbricato principale". Il Comune di Candelo è classificato in zona sismica 4 ai sensi della D.G.R. n° 11-13058 del 19.01.2010;
- il Comune di Candelo non ha ordinato la sospensione dei lavori in quanto i lavori strutturali risultavano terminati;
- con nota prot. n° 5653 del 06.02.2026 il Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli ha richiesto al Comune di Candelo i seguenti documenti integrativi:
 - copia del processo verbale di accertamento, redatto da organi di P.G. che riporti data e luogo del fatto, data di esecuzione ed ultimazione delle opere e generalità dei soggetti coinvolti nella violazione (committente, costruttore, direttore dei lavori strutturale, etc.);
 - relazione tecnica, redatta dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, contenente la

descrizione delle opere strutturali realizzate in violazione delle norme tecniche per le costruzioni in cui è attestata l'assentibilità sotto il profilo urbanistico – edilizio delle opere accertate (tale relazione deve essere redatta secondo il Modello 1 dell'allegato B della DGR 21.05.2014, n° 65-7656);

- documentazione fotografica;
- eventuale documentazione tecnica ed amministrativa, compresi i titoli abilitativi qualora rilasciati o eventuali provvedimenti di sospensione lavori o ordini di demolizione;
- numero di registro generale e nome del magistrato assegnatario del fascicolo;
- con nota del 16.02.2026, acquisita al protocollo regionale n° 8292 del 16.02.2026, il Comune di Candelo ha trasmesso al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la documentazione integrativa richiesta;
- con nota prot. n° 8633 del 17.02.2026 il Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli ha richiesto alla proprietà, Sig. Marzio Montonera, il pagamento degli oneri istruttori;
- con e-mail del 11.03.2026, acquisita al protocollo regionale n° 12486 del 12.03.2026, la proprietà, Sig. Marzio Montonera, ha provveduto a trasmettere al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;
- esaminati tutti gli atti trasmessi e ritenuto necessario eseguire ulteriori accertamenti ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. 380/2001, personale del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli ha esperito apposito sopralluogo in data 17.03.2026, alla presenza del professionista incaricato, del tecnico comunale e della proprietà, rilevando la recente realizzazione di una pensilina esterna e di una tettoia addossate al fabbricato principale;
- visti gli esiti degli accertamenti effettuati in data 16.02.2026 ai sensi dell'articolo 96 del D.P.R. n° 380/2001 in merito alle violazioni dell'art. 93 del D.P.R. stesso, come accertate con verbale congiunto della Polizia locale e del Tecnico comunale del Comune di Candelo datato 15.12.2025, riguardo alla realizzazione di una pensilina esterna e di una tettoia addossate al fabbricato principale sito in Via San Sebastiano n° 30, ed identificato al foglio n° 12, particelle nn. 210, 211 e 213 del Catasto Terreni;
- vista l'asseverazione dell'Ing. Giovanni Bruscatin, iscritto al n° A108 dell'Albo degli ingegneri di Biella, nella quale dichiara che gli elaborati di progetto allegati alla denuncia, depositata tardivamente, sono rappresentativi dell'effettivo stato di fatto delle opere strutturali realizzate, anche nei riguardi delle proprietà meccaniche dei materiali e che le stesse sono state progettate e realizzate nel rispetto della normativa tecnica e conformi alle Norme Tecniche delle costruzioni D.M. 17 gennaio 2018;
- visto il pagamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 49 della L.R. n° 5/2012, pervenuti al ns protocollo n° 12486 del 12.03.2026;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 93 e 96 del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 " Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- L.R. n° 23/2008 e, in particolare, l'art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti";
- D.M. 17.01.2018 "Approvazione delle Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni";
- D.G.R. n° 65-7656 del 21.05.2014 "Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 e ulteriori modifiche ed integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico - edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n° 4-3084";

- D.G.R. 26 novembre 2021, n° 10-4161, Approvazione delle nuove procedure di semplificazione attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico - edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico;

determina

- di dare atto che, per le motivazioni di cui in premessa ed esaminata la documentazione tecnica trasmessa completa delle integrazioni richieste, in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, gli elaborati tecnici del progetto sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della normativa tecnica vigente (D.M. 17.01.2018 e Circ. C.S. LL.PP. N° 7 del 21.01.2019)
- di dare atto che la proprietà ha provveduto alla denuncia tardiva con deposito del progetto presso il Comune di Candelo, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n° 657656 del 21.05.2014;
- di dare atto che competono al Direttore dei lavori delle strutture le verifiche inerenti la corretta esecuzione delle opere strutturali in conformità al progetto depositato;
- di trasmettere, ai sensi dell'art. 96, comma 2 del D.P.R. citato, la presente determinazione alla Procura della Repubblica di Biella con riferimento al procedimento fascicolo n° 114/2026 R.G. assegnato al Magistrato, Dott. Dario Bernardeschi, relativo all'accertamento delle violazioni in oggetto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Funzionario Estensore
(Franco De Battistini)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli